CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Novembre/02 - 2021

INDICE

Modifiche all'esterometro dal 1° gennaio 2022 *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Modifiche all'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022

Con le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, andrà a scomparire l'esterometro trimestrale per lasciare il posto all'emissione delle fatture attive estere in modalità elettronica, come avviene oggi per le fatture nazionali e alla conseguente loro trasmissione allo SDI, così come l'esterometro trimestrale passivo, per le fatture ricevute da soggetti esteri.

Vediamo di seguito le principali novità al riguardo.

Fatturazione attiva

La trasmissione dei dati, ai sensi dell'articolo 1 D.Lgs 127/2015 che entrerà in vigore dall'1/1/2022, è "*effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi*, *secondo* le modalità previste per le fatture elettroniche, in formato .xml, con stringa "XXXXXXX" nel campo relativo al codice destinatario.

E' importante però sottolineare come tale procedura sia necessaria ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate per la futura predisposizione della precompilata IVA, pertanto configuri un "rigo di esterometro" senza sostituire in alcun modo l'emissione della fattura "cartacea" – solitamente un file .pdf inviato al cliente via posta o via mail – perché sarà quest'ultima ad avere natura di fattura ufficiale e non il file .xml inviato tramite SDI, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.

Ciò comporta che il documento inviato al cliente straniero dovrà essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), senza che il file .xml inviato tramite SDI costituisca in alcun modo un valido documento né a fini fiscali, né a fini di eventuali contenziosi con il cliente estero.

Anche a fini sanzionatori, in caso di omessa trasmissione della fattura cartacea o .pdf al cliente estero, la sanzione irrogata è quella di omessa fatturazione, mentre il mancato invio del documento .xml tramite SDI è sanzionato come omessa trasmissione di rigo di esterometro, pari a 2 euro.

Altra conseguenza legata all'obbligo di emissione e trasmissione del documento cartaceo/.pdf al cliente estero è l'eventuale assoggettamento della fattura ad imposta di bollo, che, stante quanto sopra esposto, non dovrebbe essere liquidata tramite Sdi, ma in modo "tradizionale", con apposizione della marca sul documento cartaceo o con apposita richiesta di autorizzazione all'assolvimento del bollo virtuale.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in esterometro parrebbero dover essere indicate anche le operazioni verso privati: la norma parla di "operazioni effettuate **con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**", laddove per soggetti "stabiliti" si intendono solo quelli passivi IVA (Articolo 7), mentre per i privati si parla di luogo di "domicilio" o "residenza" (artt. 7-sexies e 7-septies).

Relativamente a questi ultimi due punti, operazioni verso privati e liquidazione dell'imposta di bollo, si attendono chiarimenti e precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fatturazione passiva intracomunitaria

Per quanto riguarda le fatture ricevute, viene richiesto che per ogni operazione venga creato un *file,* ed inviato entro il 15 del mese successivo: tutto ciò comporta che – per adempiere correttamente alle regole del "nuovo esterometro" – vengano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge, quindi l'integrazione della fattura del fornitore UE.

Occorre pertanto attendere l'arrivo della fattura del fornitore ed integrare la stessa, indicando la base imponibile in Euro e l'imposta dovuta o l'articolo di non imponibilità, esclusione od esenzione secondo il quale l'imposta non è applicabile a quella specifica operazione.

La fattura così integrata va registrata al fine di far concorrere l'IVA nel mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore. Qualora entro due mesi dal momento di effettuazione dell'operazione (partenza della merce o pagamento del corrispettivo nel caso di servizio), non si ricevesse la relativa fattura, occorre emettere un'autofattura.

Quale rigo di esterometro occorrerà pertanto trasmettere, inserendo come data dell'operazione una data ricompresa nel mese di ricevimento della fattura, più semplicemente, la data di ricevimento della fattura medesima o, convenzionalmente, quella di fine mese:

- Dati del fornitore
- Base imponibile, IVA o articolo secondo il quale l'imposta non è stata applicata
- Numero progressivo del documento

Ovviamente tale operazione sarà registrata nel registro delle fatture di acquisto così come in un sezionale vendite relativo alle integrazioni effettuate, con un numero progressivo di riferimento anche in quest'ultimo registro.

I files delle integrazioni devono essere inviati entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Fatturazione passiva extracomunitaria

Per quanto invece riguarda gli acquisti da fornitori extra-UE, non è possibile attendere l'arrivo della fattura del fornitore, che potrebbe non inviarla in quanto non obbligato dalle leggi del proprio stato, ma occorre emettere autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione.

Per quanto riguarda l'acquisto di servizi generici (art. 7-ter), l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ma deve confluire nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione stessa.

Nel caso dei servizi generici di cui sopra il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento o, se antecedente, con la maturazione del corrispettivo, nel caso di prestazioni a carattere periodico o continuativo, o al momento di ultimazione della prestazione, nella prassi comune fatta

coincidere con la data di emissione della fattura del fornitore, stante la frequente difficoltà ad individuare il momento di ultimazione.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, la cessione da parte di fornitore extra-UE di merce presente in territorio extra-UE, configura per il cessionario un'importazione che non va dichiarata in esterometro.

Analogamente non va dichiarato in esterometro l'acquisto da fornitore extra-UE, identificato in paese intra-UE, di merce presente in territorio comunitario utilizzando partita IVA dello Stato di partenza, in quanto configurerebbe acquisto intracomunitario.

Il problema nasce nel momento di acquisto di merce da fornitore extracomunitario, attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimo di una partita IVA italiana, essendo la merce già presente in Italia in un deposito dello stesso (è il caso degli acquisti su Internet attraverso i cosiddetti "marketplacer").

In tale caso l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, cioè il momento di consegna o spedizione o, se antecedente (spesso il caso degli acquisti on-line) al momento di pagamento del corrispettivo.

Se pertanto, come spesso accade, si paga con carta di credito un acquisto on-line, non bisogna attendere l'arrivo della fattura del fornitore, ma emettere autofattura al momento stesso del pagamento e procedere all'invio dell'esterometro entro il giorno 15 del mese successivo.

L'eventuale attesa della fattura del fornitore extracomunitario per emettere l'autofattura, potrebbe comportare non solo il ritardo nella comunicazione dell'operazione nell'esterometro ma altresì configurare la tardiva emissione di autofattura, che potrebbe dar luogo all'irrogazione di una sanzione pari a € 500.

Occorre quindi sollecitare la collaborazione fra i reparti commerciale ed amministrativo all'interno delle Società, affinché queste tipologie di acquisti vengano tempestivamente segnalate e comunicate al momento dell'avvenuto pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI